





## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DODICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Grazia Dehò ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:


CARLO, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 40 20121 MILANOpresso il difensore avv. VOLANTE GIOVANNI CARLO

PARTE ATTRICE

contro

), con il patrocinio

PARTE CONVENUTA



TERZI CHIAMATI CONTUMACI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

vettura di proprietà di condotta da la condotta da la condotta de condotta de

In questo giudizio, l'attore ha svolto azione ex art. 141 d.lvo 7 settembre 2005 n. 209 nei confronti della Assicurazioni s.p.a., assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, per i danni subiti in tale incidente.

Alla stregua degli elementi acquisiti al processo, l' attore ha diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, non essendo ravvisabile a suo carico il concorso di colpa eccepito dalla parte convenuta.

L' onere della prova della sussistenza delle circostanze di fatto integranti la eccepita colpa del trasportato incombeva, per vero, sull' assicuratrice convenuta.

Ebbene, dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale intervenuta in luogo (doc.8 attore) non emerge alcun elemento a riprova del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte di della cintura, e, semmai, indizi sull' uso degli ausili di protezione sono stati evidenziati dal c.t.u. medico-legale nella sua relazione, sulla base della "sostanziale banalità delle lesioni patite" ("trauma cranico produttivo di ferita lacero-contusa sopraccigliare destra e, ipsilateralmente, frattura del secondo metacarpo della mano e contusione tibio-tarsica") a fronte della rilevanza del trauma patito, con liberazione di una grande quantità di energia cinetica, "come si ricava, tra i vari dati circostanziali, dalla morte di uno dei sinistrati e dalla perdita della gamba di un secondo.".

Analogamente, non è stato dimostrato che condicione di su cui era trasportato l'attore, fosse in evidente e percettibile condizione di alterazione psichica per l'abuso di sostanze alcoliche.

Irrilevante, a questi fini, è quanto riportato nel verbale di dimissione dell' Azienda Ospedaliera (doc. 1 attore) laddove è scritto, nei dati anamnestici, che l' attore "riferisce abuso etilico.". Quand' anche si voglia ritenere che nella serata che

precedette il sinistro lo avesse abusato di sostanze alcoliche, ciò non significherebbe di per sé che altrettanto avesse fatto il a, ed è mera supposizione l'assunto che avendo trascorso la serata in compagnia del predetto conducente, il giovane ne avesse potuto constatare l'eccessiva ingestione di sostanze alcoliche, non constando che nelle ore precedenti al sinistro i due giovani si siano trovati sempre insieme e non constando che il avesse fatto un consumo smodato di bevande alcoliche.

Nel rapporto della Polstrada sul fatto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano si legge della contravvenzione elevata ai sensi dell' art. 186/2 lett. A e 2 bis del codice della strada a carico di L. L' art. 186 co.2 lett. A cit. ha riguardo all' accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Un tasso alcolemico di 0,5 gr/lt. è consentito e non comporta alcuna contravvenzione.

Dalla relazione di consulenza tecnica alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Monza, redatta (doc. 19 attore), risulta che l'accertamento etilometrico cui venne sottoposto il riscontrò un tasso alcolimetrico pari a 0,52 g/l, praticamente al limite del valore di legge.

Sulla base di questi accertamenti, non può ritenersi che il suddetto conducente si trovasse in condizioni di ebbrezza "evidente", tale da rendere imprudente e da sconsigliare il trasporto nel veicolo dallo stesso guidato.

Tanto stabilito, e passando alla liquidazione del danno, va detto che il ctu nominato, prof. In acceptato che il giovane nel sinistro subì "trauma cranico con ferita lacerocontusa sopraciliare destra, frattura del II metacarpo e contusione della tibio-tarsica ipsilaterali, oltre a shock emotivo". I postumi sono stati quantificati dal conseulente nella misura del 9%, con la precisazione che 2/5 sono riferibili alla componente fisica e 3/5 a quella psichica.

Quanto ai postumi di natura psichica, il ctu, con chiara e persuasiva argomentazione, ne ha evidenziato la sussistenza: scrive, in sintesi, il consulente che, se la lesione di lieve entità che li ha prodotti, alla stregua degli accertamenti strumentali attualmente

work

a disposizione della scienza medica, è di impossibile accertamento diagnostico nel suo accadimento, per l' intima natura del substrato anatomico su cui agisce l' evento lesivo, "tuttavia dal punto di vista della consolidata metodologia e dottrina medicolegale non sussistono dubbi circa la reale ricorrenza anche di una menomazione psichica in capo all' attore, che è stata anzi testisticamente oggettivata e certamente originata da una lesione coerente con il vissuto interiore generato dall' aver preso parte al sinistro in questione."

Il ctu ha eseguito l' indagine peritale utilizzando la relazione della psicologa.

psicologa esercitante

all' esito dei colloqui effettuati in data 11 febbraio , e 15 febbraio 2011, nonché esaminando la farmacoterapia cui l' attore venne sottoposto successivamente all' evento traumatico.

Nella relazione

si legge : "nel racconto dell' incidente lo stile linguistico e i contenuti verbali privilegiano l' esposizione dei fatti e sembrano denotare un tentativo di gestire attraverso le difese della razionalizzazione e dell' isolamento contenuti emotivi vissuti come disturbanti. Analogamente, il linguaggio paraverbale denota una difficoltà che si esprime attraverso rigidità posturale e fissità dello sguardo.". Significativo, poi, è quanto riportato dai colloqui con il periziando alle pagg. 6 e 7 della ctu.

A seguito degli accertamenti effettuati, è stata rilevato dalla la lo sviluppo dei seguenti sintomi emotivi e comportamentali:

- aumentato arousal: difficoltà a dormire, irritabilità, marcata reattività, scoppì di collera;
- emotività coartata. ". Tali sintomi sono stati ritenuti indicativi di un Disturbo dell' Adattamento con alterazione Mista dell' Emotività e della Condotta (F43.25).

  Scrive il consulente "per quanto attiene il Disturbo dell' Adattamento con Alterazioni Mista dell' Emotività e della Condotta, si sottolinea come il sinistro stradale in cui il ebbe ad essere coinvolto portò con sé un carico emotivo rilevante. Non si fatica a credere che, come il periziando racconta, assistere alla morte di uno degli occupanti dell' autovettura (per vero, nel sinistro perse la vita ..., che si

trovava fuori da altro veicolo e che fu travolto dalla vettura su cui era trasportato l'attore, n.d.r.) e, più in generale, alla dinamica dei fatti, fu condizione emotivamente impegnativa, più che idonea a produrre la menomazione psichica.".

Ora, l'accertamento diagnostico personalmente eseguito sul giovane all'esito dei colloqui clinici, e ripreso dal ctu, costituisce quel riscontro medico legale "da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione", al quale il comma 3 quater dell'art. 139 cit. subordina la risarcibilità della lesione.

Non consta che le conclusioni del ctu sulla esistenza e quantificazione dei postumi siano state contestate dai consulenti di parte. Semmai, la discussione vi è stata sull' esistenza dei requisiti di cui all' art. 32 D.L. 24.3.2012 n. 27 comma ter e quater e l' argomento è stato affrontato in relazione alla specificità della funzione e dell' organo coinvolti dalla menomazione con le conclusioni che si sono riportate, all' esito di accertamenti condotti da sanitari specialisti e formulate alla stregua della dottrina medico legale.

Ciò detto, applicato l' art. 139 d. Igvo 206/2005, con riferimento alle tabelle ministeriali 2013-2014, all' attore competono le seguenti somme, tenuto conto dell' età del danneggiato, sedicenne alla data del sinistro:

Danno biologico permanente al 9%: € 15.901,56
Invalidità temporanea parziale al 75% giorni trenta: € 1.039,50
Invalidità temporanea parziale al 50% giorni trenta: € 693,00
Invalidità temporanea parziale al 25% giorni trenta: € 346,50
Danno biologico temporaneo € 2.079,00

TOTALE danno biologico temporaneo: € 17.980,56

All' importo liquidato va sommato quello di €. 1.003,04 relativo a spese che il ctu ha ritenuto utili alla guarigione e congrue, con esclusione invece dalle spese di ciò che è stato allegato sulla base di documentazione fondatamente ritenuta non comprensibile. La somma di €.1.003,04 va rivalutata con l' applicazione degli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie degli impiegati e degli operai, dagli esborsi al saldo.

L' attore ha reclamato il ristoro del danno morale o la c.d. personalizzazione per il pregiudizio al diritto costituzionalmente garantito di realizzarsi nelle forme sociali (art. 2 Cost.), a causa del sintomo di evitamento sociale che l' ha portato progressivamente a decidere di abbandonare la scuola che frequentava, per il disagio provato nei confronti dell' ambiente scolastico a seguito del fatto, oltre che per la perdita di relazioni con i coetanei.

Non si ritiene che sia comprovata la sussistenza di un pregiudizio autonomamente risarcibile rispetto all' importo tabellare spettante sulla base della quantificazione operata nella consulenza, che già tiene conto dei riflessi emotivi e comportamentali che il sinistro ha comportato in termini di danno biologico.

Per quanto riguarda l' abbandono dell' anno scolastico, cui progressivamente l' attore si sarebbe risolto a seguito della drammatica vicenda, occorre dire che egli, allorchè subì il sinistro, era ripetente, e occorre rilevare, altresì, che non si conosce il suo andamento scolastico nel periodo precedente l' evento, di talchè non vì è prova di una sicura riferibilità causale della decisione di cessare la frequenza scolastica all' evento. Per tutto quanto esposto, la convenuta va condannata a pagare a titolo di risarcimento danni, le somme sopra liquidate, al netto dell' acconto liquidato in corso di causa, previa riconduzione a valori monetari omogenei tramite l' applicazione degli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie degli impiegati e degli operai, e con gli interessi legali sugli importi dapprima devalutati e quindi di anno in anno rivalutata, come esposto in dispositivo.

Viene respinta l' istanza tesa a sollecitare la cancellazione, ex art. 89 c.p.c. della seguente frase, contenuta negli scritti attorei: "la posizione assunta dalla convenuta denota sia la totale mancanza di correttezza, buona fede e diligenza nei confronti del Signor nella fase stragiudiziale e sia la mala fede e temerarietà nel resistere al presente giudizio.": si tratta, infatti, di espressione correlata all' oggetto della causa, ove non vi è stata alcuna offerta da parte dell' assicuratore nonostante lo fosse trasportato e che è stata preceduta dal rifiuto di indennizzo ancorchè il liquidatore non fosse in possesso del rapporto di incidente stradale (v. lettera 7.2.2011, doc. 4

ille N

attore). Le espressioni utilizzate non rivestono un tono gratuitamente ingiurioso, che ecceda le esigenze difensive; tali espressioni costituiscono un apprezzamento, pur vivamente polemico, dell' attività della compagnia, effettuato con termini in parte ripresi da formulazioni normative.

Ciò detto, passando alla regolazione delle spese processuali, per il principio della soccombenza esse gravano sulla parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore effettivo della controversia, alla sua natura, alle questioni trattate, che non sono di rilevante complessità, all' attività difensiva svolta, applicati i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55. Dette spese sono da distrarsi in favore dell' avv. Giovanni C. Volante, che si dichiara antistatario, come da istanza e dichiarazione in calce alla nota spese dallo stesso depositata nonché nella comparsa conclusionale.

Quanto all' istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., è da valutare negativamente – in termini di colpa grave- la condotta dell' assicuratore, che ha continuato a resistere in giudizio, insistendo nel rifiutare il versamento spontaneo di alcuna somma, pur a fronte delle risultanze documentali e anche successivamente all' esito della ctu, da cui si evidenziava incontrovertibilmente l' assenza del concorso di colpa del danneggiato. In forza delle nozioni di comune esperienza è da ritenere acquisito il pregiudizio non patrimoniale che comporta il processo, in termini di ansia, stress e dispendio di tempo ad esso dedicato, così come allegato dalla difesa attorea.

Considerata ogni circostanza del presente giudizio, si reputa congrua la somma di €. 2.000,00 per il titolo in discorso, avuto riguardo, tra l'altro, alla fase processuale in cui la convenuta avrebbe potuto effettuare un' offerta esaustiva, e così dopo il deposito della c.t.u., oltre che del danno biologico complessivamente sussistente.

Compete alla convenuta il diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo su cui era trasportato l' attore, odierni terzi chiamati, alla luce dell' art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, che prevede l' inoperatività della garanzia, tra l' altro, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei

weigh

cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell' art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche.

Soggetti passivi della rivalsa sono il conducente e il proprietario del veicolo, in qualità di responsabile e di assicurato.

Sebbene l' esercizio della rivalsa non presupponga l' accertamento della responsabilità dell' assicurato, mette conto rilevare che dal rapporto redatto dalla Polstrada emerge la responsabilità, quanto meno concorrente, del per il sinistro in cui l' attore riportò lesioni. Secondo la ricostruzione degli agenti intervenuti (effettuata in base alle dichiarazioni dei conducenti, alle sommaric informazioni rese dagli occupanti della vettura e dal teste oculare e alla posizione di quiete dei veicoli), alla guida dell' autovettura si trovava sulla strada provinciale in in direzione alla alle ore 4,15 del mattino, e, nel percorrere una curva destrorsa a visuale ridotta con pioggia in atto, a causa della velocità non adeguata, perdeva aderenza, sbandava e finiva contro il guard rail.

autocarro sopraggiunto

cercavano di spostare a mano il veicolo sulla corsia di emergenza. Sopraggiungeva ad elevata velocità la , con a bordo che, nonostante la frenata, sbandava prima sulla destra contro il sicurvia metallico a margine della strada e poi di rimbalzo, in diagonale colpiva la fiancata del veicolo in In questa fase di impatto, travolgeva di riflesso con l' urto indotto al veicolo (il primo restava gravemente ferito con lesioni al cranio e subiva l' amputazione di una gamba, il secondo decedeva) e

I testi oculari hanno riferito concordi che il viaggiava ad eccessiva velocità (sul posto, il limite è di 80 km orari), e l'eccesso di velocità è comunque desumibile dalla violenza dell' impatto seguita allo sbandamento del veicolo.

wor

In ogni caso, la velocità del non era commisurata allo stato dei luoghi, tenuto conto dell' ora notturna e del fondo stradale bagnato. Emerge inoltre un comportamento imperito del conducente, atteso che, secondo quanto riferito dalle persone presenti in luogo, altri conducenti erano riusciti ad evitare l' impatto con il veicolo in avaria, menre il necesario perse il controllo del mezzo.

Atteso il tenore della richiamata clausola contrattuale, i terzi chiamati sono tenuti a rimborsare la convenuta di tutto quanto essa abbia a pagare all' attore a titolo di risarcimento danni in conseguenza del sinistro.

In applicazione del principio della soccombenza, essi debbono altresì rifondere alla compagnia le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, avuto riguardo ai criteri già enunciati.

Gravano definitivamente sulla convenuta le spese della c.t.u. medico legale, come liquidate in corso di causa, e le spese del consulente di parte dell' attore, documentate in €. 968,00.

## p.q.m.

Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando in funzione di giudice unico nella causa civile come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede nella contumacia dei terzi chiamati:

a) condanna la Assicurazioni s.p.a. a pagare a quale trasportato nel veicolo dalla stessa assicurato in occasione del sinistro di causa, a titolo di risarcimento danni, la somma di €. € 17.980,56, in moneta odierna, oltre agli interessi legali da corrispondersi sulla somma devalutata (con l'applicazione degli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie degli impiegati e degli operai) all'epoca del sinistro e quindi di anno in anno rivalutata, dal sinistro al saldo, nonché al pagamento della somma di €. 1.003,04 (per spese mediche) con la rivalutazione monetaria da liquidarsi secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie degli impiegati e degli operai, dal sinistro al saldo, e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, dal sinistro al saldo; dispone che dalla somma

usch

complessivamente liquidata sia detratto l'acconto di €. 2.000,00 corrisposto a seguito dell' ordinanza di questo G.U. in data 23 marzo 2013, previa riconduzione a valori monetari omogenei , tramite l'applicazione dei menzionati indici ISTAT;

- b) in accoglimento della domanda di rivalsa proposta dalla convenuta, condanna in solido e a rifondere alla medesima a rifondere alla medesima Assicurazioni s.p.a. tutto quanto essa debba pagare in dipendenza del capo che precede, con la rivalutazione monetaria da liquidarsi secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie, dal pagamento al saldo, e con gli interessi sulla somma rivalutata con le stesse decorrenze;
- c) condanna la Assicurazioni s.p.a. a rifondere a le le spese processuali, liquidate in £. 478,00 per spese esenti, £. 4.835,00 , complessivamente, per compensi di avvocato, oltre ad IVA e c.p.a. e oltre al rimborso forfettario 15% per spese generali, il tutto da distrarsi a favore adel suo difensore, avv. Giovanni C. Volante del foro di Milano; condanna altresì la convenuta a pagare all' attore la somma di £. 2.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
- d) pone definitivamente a carico della convenuta le spese della c.t.u. medicolegale, così come liquidate in corso di causa, e condanna inoltre la convenuta medesima a rifondere all' attore le spese di c.t.p. per l' importo di €. 968,00;

IVA e c.p.a..

Milano, 2 luglio 2014.

II G.U.

cecholio

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Prosalta ANZALDI

TRIBUNALE OF MILANC CEPUSITATO OCIO IN CANCELLERIA - C AGO. 2014